

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

Assicurazione clienti privati Helvetia



Oggetti di valore

Edizione marzo 2025



Il nostro servizio

Siamo lì per te:

In caso di emergenza, 24 ore su 24, tutto l'anno

In caso di danni:

T +41 58 280 30 00

www.elvetia.ch

Per preoccupazioni generali:

T +41 58 280 10 00

Sommario

A	Cose assicurate e assicurabili	3
A1	Oggetti di valore	3
A2	Cose assicurabili	3
B	Coperture e prestazioni	4
B1	Assicurazione di base oggetti di valore	4
B2	Assicurazioni estese oggetti di valore	6
C	Informazioni generali	7
C1	Esclusioni generali	7
C2	Somma d'assicurazione oggetti di valore	7
C3	Validità territoriale	7
C4	Diminuzione delle prestazioni	7
C5	Valori assicurati	7
C6	Obblighi in caso di sinistro	8
C7	Clausola sanzionatoria	8
D	Definizioni	9



Oggetti di valore

A Cose assicurate e assicurabili

A1 Oggetti di valore

Sono assicurati gli oggetti di valore riportati nella polizza, di proprietà dello stipulante e di tutte le persone che vivono stabilmente con lui nella medesima economia domestica, a condizione che i rispettivi documenti ufficiali (attestazione di domicilio, iscrizione) siano registrati presso tale indirizzo. Sono altresì coassicurati gli strumenti musicali elencati nella polizza e presi a noleggio, in leasing o in prestito a titolo gratuito da una persona assicurata.

A2 Cose assicurabili

Sono assicurabili le seguenti categorie di oggetti di valore. L'elenco è esaustivo:

- a) orologi & gioielli
- b) arte:
 - dipinti
 - disegni
 - acquerelli
 - incisioni
 - stampe
 - grafiche
 - collage
 - fotografie
 - sculture
 - opere d'arte plastica
 - opere in vetro soffiato
 - ceramica
 - porcellana
 - opere tessili
 - installazioni artistiche
 - oggetti di design
 - altra arte autorizzata dalla sede principale dell'Helvetia
- c) arte all'aperto:
 - Gli oggetti d'arte elencati al punto A2, se composti da materiali resistenti agli agenti atmosferici e alle intemperie.
- d) collezioni e antichità:
 - monete senza alcun potere liberatorio
 - francobolli
 - cartoline
 - libri
 - fumetti
 - dischi
 - mobili di design
 - scarpe
 - armi
 - mobili antichi
 - orologi a pendolo e da parete
 - lampade
 - giocattoli
 - carte geografiche
 - mappamondi
 - artefatti religiosi
 - oggetti etnografici e antropologici
 - ulteriori collezioni e antichità autorizzate dalla sede principale dell'Helvetia
- e) strumenti musicali
- f) borse firmate
- g) pellicce



Oggetti di valore

B Coperture e prestazioni

Qui di seguito sono riportate tutte le coperture e le prestazioni assicurabili. Si precisa che sono assicurate solo le prestazioni e le coperture citate espressamente vostra polizza.

B1 Assicurazione di base oggetti di valore



B1.1 Incendio

B1.1.1 Rischi assicurati

Distruzione, danneggiamento o scomparsa a seguito di

- incendio, fumo (azione repentina ed effetto accidentale) e acqua di spegnimento;
- fulmine e sovratensione;
- esplosione, scoppio e implosione;
- caduta e atterraggio di emergenza di aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi, nonché di meteoriti e altri corpi celesti;
- onde d'urto prodotte da aeromobili che volano a velocità supersonica;
- danni da abbruciature e surriscaldamento senza fiamma.

B1.1.2 Rischi non assicurati

- danni da esposizione normale o progressiva a calore o fumo
- danni causati da eventi naturali, furto, liquidi e gas, furto semplice fuori casa, eventi all risk, terremoto ed eruzione vulcanica



B1.2 Danni della natura

B1.2.1 Rischi assicurati

Distruzione, danneggiamento o scomparsa a seguito di

- piene e inondazioni;
- uragani (vento di almeno 75 km/h e oltre che abbatte alberi o scopercia edifici nelle vicinanze delle cose assicurate);
- grandine;
- valanghe;
- pressione della neve;
- caduta massi e caduta sassi;
- frane.

B1.2.2 Rischi non assicurati

- danni causati da cedimenti del terreno o cattivo stato dell'area edificabile
- Danni dovuti a movimenti artificiali del terreno, acqua freatica, piene e straripamenti che, secondo l'esperienza, sono ricorrenti ad intervalli più o meno lunghi.
- danni dovuti da neve dai tetti
- danni conseguenti al rigurgito d'acqua dalla canalizzazione indipendentemente dalla causa
- danni causati da incendio, furto, liquidi e gas, furto semplice fuori casa, eventi all risk, terremoto ed eruzione vulcanica



B1.3 Furto

B1.3.1 Rischi assicurati

Danni comprovati da tracce, testimoni o in altro modo probante a seguito di

- furto con scasso: furto perpetrato da persone che s'introducono con la forza in un edificio o in uno dei suoi locali o accedono mediante scasso a un contenitore che vi si trova. Sono equiparati a furto con scasso:
 - il furto impiegando le chiavi o i codici regolari se il ladro se ne è appropriato in modo accertabile mediante furto con scasso o rapina;
- rapina: furto con minaccia o uso della forza ai danni di persone e furto in caso di incapacità di difesa a seguito di decesso, svenimento o infortunio. La rapina è equiparata al furto con scippo;
- furto semplice sul luogo d'assicurazione: ossia furto che non viene considerato furto con scasso né rapina, come anche il borseggio e il furto con destrezza;
- vandalismo: danneggiamento intenzionale in occasione di un furto con scasso o rapina, anche se non vi è stato un furto, compresi i tentativi in tal senso.

B1.3.2 Rischi non assicurati

- danni causati dall'aver smarrito o spostato gli oggetti
- danni conseguenti al furto semplice di valori pecuniari
- danni conseguenti ad appropriazione indebita o defraudamento
- Danni conseguenti al furto commesso da persone che vivono in unione domestica con lo stipulante o che lavorano per quest'ultimo.
- danni conseguenti a ricatto o frode
- furti di cose assicurate da veicoli a motore, compresi rimorchi, aeromobili, roulotte, case mobili, imbarcazioni a motore e a vela, qualora non siano chiusi a chiave
- danni causati da incendio, eventi naturali, liquidi e gas, furto semplice fuori casa, eventi all risk, terremoto ed eruzione vulcanica

B1.3.3 Limitazioni delle prestazioni in caso di furto

- Le prestazioni sono limitate a CHF 10'000, in caso di furto di cose assicurate da veicoli a motore, aeromobili, roulotte, case mobili, imbarcazioni a motore o a vela, purché vi sia la prova che al momento del furto sono chiusi a chiave.
- Se il valore individuale di un gioiello od orologio assicurato e rubato supera CHF 50'000, oppure se il valore complessivo dei gioielli e degli orologi assicurati e rubati supera CHF 100'000, l'Helvetia erogherà una prestazione per il furto che vada oltre tali importi, solo nel caso in cui gli oggetti di valore in questione:
 - siano portati indosso oppure;
 - al momento del sinistro, siano conservati in una cassaforte del peso minimo di 100 kg o in una cassaforte certificata secondo la norma EN 1143-1, con grado di resistenza minimo II, o in una cassaforte a muro murata.

In caso di furto da una cassaforte, l'Helvetia eroga una prestazione solo se questa è chiusa a chiave e le chiavi sono portate con sé dalle persone responsabili, custodite in modo sicuro in un altro locale o riposte in un contenitore equivalente, le cui chiavi sono soggette alle medesime disposizioni. Le presenti disposizioni si applicano mutatis mutandis alla custodia dei codici delle serrature a combinazione. Le casseforti certificate secondo la norma EN 1143-1 devono essere ancorate nell'edificio a regola d'arte secondo le istruzioni fornite dal produttore.



Oggetti di valore

La rinuncia alla riduzione delle prestazioni in caso di colpa grave (prestazioni di servizio in dettaglio) non si applica a questa limitazione di prestazione. Helvetia non rinuncia a una riduzione della prestazione in caso di colpa grave.



B1.4 Liquidi e gas

B1.4.1 Rischi assicurati

Distruzione, danneggiamento o scomparsa a seguito di

- a) fuoriuscita di liquidi e gas:
 - da condutture nonché dispositivi e apparecchi ad esse collegati;
 - da fontane ornamentali, acquari, materassi ad acqua, umidificatori e bacini;
- b) acqua di condensa fuoriuscita da sistemi o apparecchi di raffreddamento;
- c) acqua piovana e acqua prodotta dallo scioglimento di neve o ghiaccio penetrata nell'edificio dal tetto, dalle grondaie o dai tubi di scarico esterni, ma anche da finestre, porte e lucernari chiusi;
- d) rigurgito delle acque di scarico della canalizzazione nonché acque sotterranee di pendio, freatiche, di sorgente e d'infiltrazione all'interno dell'edificio;
- e) attacchi fungini di qualsiasi tipo, nonché parassiti, a condizione che siano comprovata conseguenza di un danno d'acqua assicurato.

B1.4.2 Rischi non assicurati

- a) Danni che devono essere risarciti da terzi che ne rispondono a norma di legge o in base a un contratto.
- b) danni insorti durante il riempimento, lo svuotamento e i lavori di revisione a impianti di riscaldamento, di accumulo, di produzione di calore e di refrigerazione
- c) danni dovuti alla penetrazione di acqua piovana o acqua prodotta dallo scioglimento di neve o ghiaccio da finestre, porte, lucernari e abbaini aperti o da aperture nel tetto così come danni alle aperture nell'edificio in relazione diretta con lavori di costruzione e ristrutturazione o di altro genere
- d) fuoriuscita prevedibile e normale di liquidi e gas
- e) danni causati da incendio, eventi naturali, furto, furto semplice fuori casa, eventi all risk, terremoto ed eruzione vulcanica



B1.5 Furto semplice fuori casa

B1.5.1 Cose assicurate

Se assicurate nella polizza:

- a) orologi e gioielli
- b) strumenti musicali
- c) borse firmate
- d) pellicce

B1.5.2 Cose non assicurate

- a) arte
- b) arte all'aperto
- c) collezioni e antichità

B1.5.3 Rischi assicurati

È assicurato il furto semplice fuori casa in deroga al punto B1.3.2g.

B1.5.4 Rischi non assicurati

- a) danni causati dall'aver smarrito o spostato gli oggetti
- b) danni conseguenti al furto semplice di valori pecuniari
- c) danni conseguenti ad appropriazione indebita o defraudamento
- d) Danni conseguenti al furto commesso da persone che vivono con lo stipulante nella medesima economia domestica o che lavorano per quest'ultimo.
- e) danni conseguenti a ricatto o frode
- f) furti di cose assicurate da veicoli a motore, compresi rimorchi, aeromobili, roulotte, case mobili, imbarcazioni a motore e a vela, qualora non siano chiusi a chiave
- g) danni causati da incendio, eventi naturali, liquidi e gas, eventi all risk, terremoto ed eruzione vulcanica



B1.6 All risks

B1.6.1 Rischi assicurati

- a) danneggiamento imprevisto e improvviso causato da un'azione esterna, nonché perdita, smarrimento o spostamento

B1.6.2 Rischi non assicurati

- a) danni conseguenti a dimenticanze
- b) danni conseguenti ad appropriazione indebita o sottrazione
- c) danni conseguenti a disposizioni delle autorità, confisca o sciopero
- d) Danni che si verificano mentre le cose assicurate sono state affidate a terzi per il trasporto.
- e) danni derivanti da distruzione o danneggiamento delle cose assicurate durante le operazioni di pulizia, ripristino o rinnovo effettuate da terzi
- f) danni causati da normale usura, deterioramento, imbrattamento, invecchiamento e simili, nonché dall'uso conforme allo scopo previsto
- g) danni cagionati da azione progressiva della temperatura e degli agenti atmosferici
- h) danni che si verificano progressivamente a causa dell'esposizione alla luce e a raggi di altro tipo, di reazioni chimiche o di influssi climatici, alterazioni dei colori, danni alla vernice, graffi, scalfitture e segni di abrasione
- i) danni provocati da roditori e parassiti
- j) danni causati da contaminazione biologica e/o chimica (inclusi contaminazione, intossicazione, limitazione o divieto d'uso delle cose a causa dell'effetto o del rilascio di sostanze chimiche e/o biologiche) a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere
- k) danni coperti da prestazioni di garanzia previste dalla legge o da un contratto
- l) danni causati da deposito o utilizzo errato
- m) danni causati da incendio, eventi naturali, furto, liquidi e gas, furto semplice fuori casa, terremoto ed eruzione vulcanica



Oggetti di valore

B2 Assicurazioni estese oggetti di valore



B2.1 Terremoti

B2.1.1 Rischi assicurati

- a) terremoti: si intendono come terremoti le scosse provocate da processi tettonici registrati nella crosta terrestre
- b) eruzioni vulcaniche: si intendono come eruzioni vulcaniche gli eventi legati al sollevamento e/o alla fuoriuscita di magma (roccia fusa), quali flussi di lava, piogge di cenere o nubi di gas

I danni separati in ordine di tempo e di spazio che succedono entro 168 ore dalla prima scossa, risp. dalla prima eruzione che ha provocato danni, costituiscono un unico evento se sono dovuti alla medesima causa atmosferica o tettonica.

B2.1.2 Rischi non assicurati

- a) Scosse che hanno come causa il crollo di cavità create artificialmente. Nei casi dubbi, la decisione spetta al Servizio sismico svizzero.
- b) danni dovuti a terremoti causati artificialmente
- c) danni causati da incendio, eventi naturali, furto, liquidi e gas, furto semplice fuori casa ed eventi all risk



B2.2 Fluttuazioni di valore

B2.2.1 Prestazioni assicurate

In deroga ai punti C5.1 e C5.2, è coassicurato l'eventuale prezzo di riacquisto più elevato della cosa danneggiata alla data del sinistro, tuttavia, con un limite massimo del 20 % della somma d'assicurazione indicata nella polizza.

B2.2.2 Accettazione di una sottoassicurazione

Se vi è motivo di ritenere che al momento della stipula del contratto sia stata accettata consapevolmente una sottoassicurazione, non sussiste alcun diritto alla copertura sopra citata.



B2.3 Copertura previdenziale

B2.3.1 Prestazioni assicurate

Se una persona assicurata acquista un nuovo oggetto appartenente a una categoria di oggetti di valore già assicurata, la copertura assicurativa è estesa a titolo preventivo per 30 giorni dalla data di acquisto.

Se dopo 30 giorni l'oggetto non è incluso nella polizza, la copertura previdenziale si estingue e per il nuovo acquisto non sussiste più alcuna copertura assicurativa.

B2.3.2 Rischi assicurati

- a) tutti i rischi assicurati per la medesima categoria di oggetti di valore

B2.3.3 Rischi non assicurati

- a) tutti i rischi non assicurati applicabili alla medesima categoria di oggetti di valore

B2.3.4 Limitazioni delle prestazioni

- a) La prestazione è limitata a CHF 50'000 per anno e per evento assicurato.



C Informazioni generali

C1 Esclusioni generali

C1.1 Cose non assicurate

- a) articoli commerciali
- b) valori pecuniari (escluse monete senza alcun potere liberatorio)
- c) cose deperibili o commestibili quali vino, superalcolici e sigari
- d) arte digitale e multimediale
- e) occhiali, apparecchi acustici e protesi
- f) apparecchi elettronici
- g) apparecchiature fotografiche, cinematografiche e audio
- h) attrezzature sportive
- i) Cose e spese che sono già assicurate altrove o che devono essere assicurate altrove.
- j) Cose che violano disposizioni legali.

C1.2 Rischi non assicurati

- a) danni dovuti a manutenzione insufficiente o all'omissione di misure protettive
- b) danni dovuti a costruzione edile difettosa, errori di progettazione ed esecuzione, nonché materiale difettoso
- c) danni causati da modifiche della struttura dell'atomo, indipendentemente dalla causa
- d) danni causati da acqua proveniente da laghi artificiali o altri impianti idrici artificiali, indipendentemente dalla causa
- e) Danni conseguenti a eventi bellici o eventi simili, violazioni della neutralità, disordini interni e misure adottate per contrastarli, rivoluzione, ribellione o rivolta, a meno che lo stipulante dimostri che il danno non è connesso a tali eventi.
- f) Danni conseguenti a terrorismo e alle misure adottate per contrastarlo, a meno che lo stipulante dimostri che il danno non è connesso a tali eventi.
- g) Danni imputabili, direttamente o indirettamente, a materiale radioattivo, fissione o fusione nucleare, contaminazione radioattiva, scorie e combustibili nucleari, ordigni esplosivi nucleari o qualsiasi arma nucleare, indipendentemente dal fatto che altre cause vi abbiano contribuito in qualsiasi ordine.

C2 Somma d'assicurazione oggetti di valore

La somma d'assicurazione riportata nella polizza deve corrispondere al valore effettivo necessario per il riacquisto di tutti gli oggetti di valore assicurati. Pertanto, la somma d'assicurazione dovrà essere verificata periodicamente.

C3 Validità territoriale

L'assicurazione è valida:

- a) presso il luogo indicato
 - cioè al domicilio indicato nella polizza o, eventualmente, in una cassaforte della banca in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein dove tali oggetti sono depositati. Il domicilio dello stipulante deve trovarsi in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein
 - Per le pellicce che vengono affidate ad un pellicciaio per la loro conservazione durante l'estate, la copertura è estesa al luogo di conservazione purché questo sia in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.
 - Oggetti che si trovano permanentemente in case o appartamenti di vacanze, in residenze secondarie o al luogo di lavoro, o si trovano in deposito, sono assicurate solamente se indicate nella polizza.
 - arte, arte all'aperto, collezioni e antichità sono assicurati solo presso il luogo indicato nella polizza.
- b) fuori casa
 - orologi & gioielli, strumenti musicali, borse firmate e pellicce in tutto il mondo, nel caso di viaggi e soggiorni temporanei di durata non superiore ad un anno
- c) in caso di cambiamento di domicilio o residenza
 - entro i confini della Svizzera e del Principato del Liechtenstein, durante il trasloco nonché al nuovo luogo di rischio. I cambiamenti di domicilio devono essere notificati all'Helvetia entro 30 giorni. Essa ha il diritto di adattare il premio alla nuova situazione
 - Se lo stipulante trasferisce il suo domicilio all'estero (ad eccezione il Principato del Liechtenstein) la copertura si estingue con la partenza all'estero, su proposta dello stipulante, immediatamente.
 - Se lo stipulante prende dimora permanente in un albergo, l'assicurazione si estingue immediatamente.

C4 Diminuzione delle prestazioni

C4.1 Sottoassicurazione

Si verifica una situazione di sottoassicurazione quando, alla data del sinistro, il valore di risarcimento delle cose assicurate è superiore alla somma d'assicurazione. In tal caso, l'indennità viene ridotta proporzionalmente al rapporto tra la somma d'assicurazione e il valore di risarcimento. La sottoassicurazione viene calcolata per ogni singola cosa assicurata e si applica anche in caso di danno parziale.

C4.2 Violazione degli obblighi e dei doveri di diligenza

In caso di violazione colpevole di prescrizioni e convenzioni legali o contrattuali, nonché di obblighi, l'indennità può essere soppressa del tutto oppure ridotta nella misura in cui tale violazione ha influito sul verificarsi, sull'entità o sull'accertamento del danno.



Oggetti di valore

C5 Valori assicurati

In caso di sinistro, lo stipulante deve comprovare l'ammontare e l'esistenza del danno. La somma d'assicurazione non costituisce prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate al momento del sinistro.

C5.1 Caso di danno totale

Il valore di risarcimento sul mercato di prima mano (al netto di eventuali sconti) al momento del sinistro, che implica il riacquisto della cosa assicurata dello stesso tipo e qualità, viene indennizzato fino a concorrenza della somma d'assicurazione indicata nella polizza, comprensiva delle fluttuazioni di valore assicurate della cosa in questione, nella misura in cui siano espressamente indicate nella polizza.

Se il riacquisto della cosa assicurata dello stesso tipo e qualità non è possibile sul mercato di prima mano (esclusi limiti di vendita e termini di attesa), viene indennizzato il valore di risarcimento sul mercato di seconda mano (al netto di eventuali sconti) al momento del sinistro, che implica il riacquisto della cosa assicurata dello stesso tipo e qualità, fino a concorrenza della somma d'assicurazione indicata nella polizza, comprensiva delle fluttuazioni di valore assicurate della cosa in questione, nella misura in cui siano espressamente indicate nella polizza.

L'Helvetia può versare l'indennità anche in natura.

C5.2 Caso di danno parziale

In caso di danno parziale (perdita parziale o danneggiamento), l'Helvetia rimborsa i costi per la sostituzione parziale o la riparazione, nonché un eventuale deprezzamento residuo.

L'Helvetia può versare l'indennità anche in natura.

C5.3 Valore affettivo ed emotivo

L'assicurazione non copre un valore affettivo o emotivo personale.

C5.4 Oggetti salvati e danneggiati

L'Helvetia è autorizzata, ma non tenuta, ad assumere le cose salvate o danneggiate.

C6 Obblighi in caso di sinistro

C6.1 Ricevute di acquisto e stime

In caso di sinistro, occorre presentare come documenti giustificativi le ricevute di acquisto e le stime dei rivenditori specializzati, che alla stipula del contratto non devono essere più vecchi di 10 anni. Tali documenti giustificativi devono riportare il nome del rivenditore, la firma ufficiale dell'azienda del rivenditore, la data di acquisto, il valore e una descrizione dettagliata dell'oggetto. Ai fini della copertura previdenziale, nei documenti giustificativi deve figurare anche il nome dell'acquirente.

C6.2 Documenti presentati

L'Helvetia può richiedere, a spese dello stipulante, la traduzione dei documenti in lingua straniera in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese.

C7 Clausola sanzionatoria

Il presente contratto di assicurazione non garantisce alcuna copertura assicurativa né altre prestazioni dell'assicuratore nella misura in cui e fintantoché ciò sia in contrasto con sanzioni economiche, finanziarie o commerciali dell'UE, del Regno Unito, degli Stati Uniti, delle Nazioni Unite o con le leggi svizzere.



D Definizioni

Articoli commerciali	Cose acquistate con l'intenzione di rivenderle.
Collezioni	Una collezione è costituita da un certo numero di oggetti d'uso non quotidiano, conservati e collezionati in modo mirato. Gli oggetti sono oggetti da esposizione possono distinguersi per le seguenti caratteristiche: rarità, età, valore artigianale, rilevanza culturale, elevato valore finanziario.
Disordini interni	Atti di violenza diretti contro persone e cose, perpetrati durante assembramenti, sommosse o tumulti
Mercato di prima mano	Il mercato di prima mano si riferisce al mercato in cui gli oggetti di valore nuovi sono venduti direttamente dal produttore o da rivenditori autorizzati al consumatore finale. In tale mercato, i prodotti sono ancora inutilizzati e, di norma, in perfetto stato, in quanto offerti subito dopo essere stati prodotti o tramite canali ufficiali di distribuzione.
Mercato di seconda mano	Il mercato di seconda mano si riferisce al mercato sul quale vengono scambiati oggetti di valore usati o pre-posseduti. Tali prodotti sono già stati venduti una volta e possono trovarsi in condizioni variabili.
Oggetto di design	Un prodotto appositamente progettato che si contraddistingue per la sua elevata qualità di lavorazione, estetica e design artistico, spesso prodotto in quantità limitate.
Valori pecuniari	Valori pecuniari propri e affidati, quali denaro contante, unità monetarie digitali con chiavi crittografiche (come bitcoin), carte clienti e carte di credito, carte prepagate per cellulari, assegni, ricevute di carte di credito, contrassegni autostradali, biglietti non personali, abbonamenti e buoni, titoli, metalli preziosi come oro, argento o platino sotto forma di lingotti, medaglie o monete (con potere liberatorio), nonché pietre preziose e perle fini.

